VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Gli errori nella procedura

Errori o eventuali carenze nella documentazione, anche se commessi in buona fede, incidono negativamente sul perfezionamento della procedura?

C.V.

Risponde Stefano Loconte

La circolare 10/E del 13 marzo scorso, ha specificato che nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate rilevi la presenza di un errore nella determinazione dei valori degli investimenti e delle attività, così come una eventuale carenza nella produzione documentale, non si determineranno automaticamente effetti negativi sul prosieguo (e sul conseguente perfezionamento) della procedura di voluntary disclosure.

In questi casi, l'Ufficio, previo contraddittorio con il contribuente, terrà conto, nelle proprie determinazioni, dei dati conseguentemente rettificati o della documentazione di carattere esplicativo in relazione a quanto originariamente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Allo stesso modo, qualora sia l'Ufficio procedente ad entrare in possesso di dati o informazioni non coerenti con quanto rappresentato dal contribuente, dovrà richiedere allo stesso di fornire informazioni su tali elementi e, se necessario, di integrare la produzione documentale.

Sulla base di quanto precede, dunque, si ritiene che eventuali errori, commessi in buona fede dal contribuente, non andranno ad incidere necessariamente sul corretto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria, poiché emendabili, in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, già nella fase istruttoria della procedura.

L'orientamento espresso nel documento di prassi, peraltro, appare assolutamente in linea con la ratio della disciplina sulla voluntary disclosure, la quale, come noto, trae fondamento dai principi di collaborazione, trasparenza e buona fede, cui devono essere improntati i rapporti tra Fisco e contribuente.

IN EDICOLA

Disponibile anche on line sul sito www.classabbonamenti.com

*****

Sono iscritto all'anagrafe italiana residenti all'estero (Aire), anche se continuo a dimorare abitualmente in Italia, posso aderire alla procedura di voluntary disclosure?

Possono accedere alla procedura di voluntary disclosure internazionale le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dpr del 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), si considerano residenti nel territorio dello Stato italiano, le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Premesso ciò, occorre rilevare che la circolare dell'Agenzia delle entrate n.10/E del 13 marzo 2015 ha specificato che possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria anche i cittadini italiani che, pur essendosi iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), abbiano comunque mantenuto nel territorio dello Stato il proprio domicilio ovvero continuato a dimorare di fatto abitualmente in Italia c.d «estero residenti fittizi».

In relazione al caso in esame, dunque, il contribuente potrà certamente aderire alla procedura di voluntary disclosure così da regolarizzare le proprie violazioni dichiarative, beneficiando di un trattamento sanzionatorio premiale.

Gli anni accertabili

L'adesione alla procedura di voluntary disclosure comporta necessariamente la regolarizzazione di tutti gli anni accertabili?

L.L.

Risponde Stefano Loconte

La risposta è sì: il contribuente che aderisce alla procedura di voluntary disclosure dovrà infatti, obbligatoriamente, provvedere a regolarizzare le violazioni fiscali, nazionali ed internazionali, relative a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili.

Pertanto, il contribuente che presenta la richiesta di adesione entro il 30 settembre 2015, dovrà fornire all'Amministrazione finanziaria tutti i documenti e le informazioni utili per la ricostruzione degli imponibili retroagendo sino al 2010 in caso di infedele dichiarazione e sino al 2009 in caso di omessa dichiarazione.

Inoltre, in presenza di violazioni penali o di investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata inseriti nella black list, si verificherà il raddoppio dei termini di cui sopra, con conseguente estensione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, rispettivamente, sino alle annualità 2006 e 2004.

È altresì opportuno specificare che il contribuente (coadiuvato dal proprio consulente), in linea con i principi di collaborazione e buona fede che caratterizzano l'intera disciplina de qua, avrà l'onere di produrre documentazione completa ed autentica relativa a tutte le annualità ancora accertabili, consentendo così all'Agenzia delle entrate la ricostruzione «storica» degli assets detenuti all'estero (o in Italia) in violazione delle norme fiscali e la determinazione del quantum dovuto.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary